

## REGOLAMENTO (CE) N. 309/97 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1997

che determina gli importi degli elementi agricoli e i dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 incluso, delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio provenienti dalla Svizzera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità delle merci provenienti dalla Svizzera,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

*Articolo 1*

Gli allegati del presente regolamento fissano, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 incluso, gli elementi agricoli e i dazi addizionali corrispondenti applicabili all'importazione delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 provenienti dalla Svizzera.

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 305/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che stabilisce talune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo<sup>(2)</sup>, stabilisce gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1997.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 60 della presente Gazzetta ufficiale.